

Whistleblowing

Procedura gestione delle di segnalazioni



Indice

1.	. Campo di applicazione		3
2.	Rife	erimenti normativi	.3
3.	Mo	dalità operative	.3
	3.1.	Cosa è possibile segnalare	4
	3.2.	Canali interni	.4
	3.3.	Canali esterni	4
4.	Ges	stione delle segnalazioni	5
5.	5. Tutela della riservatezza		6
6	Div	ieto di ritorsioni	6



1 - Campo di applicazione

Con il presente documento si intende definire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni riguardanti pratiche, comportamenti nonché presunte violazioni di normative o leggi nello svolgimento delle attività lavorative.

I soggetti ai quali si rivolgono le procedure sotto riportate sono tutti i dipendenti nonché tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con l'impresa.

2 - Normativa di riferimento

Il Dlgs n. 24/2023 ha dato attuazione alla normativa europea in tema del. C.d. Whistleblowing (direttiva UE 2019/1937) e amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni. Dal 15 luglio 2023 sono entrate in vigore le nuove norme in materia Whistleblowing per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di almeno 250 unità mentre per le aziende che hanno impiegato una media di lavoratori subordinati, sempre nell'ultimo anno, superiore a 50 unità e inferiore alle 250 l'obbligo di adeguamento alla normativa decorre dal 17 dicembre 2023

3 - Modalità Operative

La Lodovichi Domenico S.p.A. invita i propri dipendenti, collaboratori e terzi a segnalare ogni fondato sospetto attraverso i canali istituiti riportati nei successivi paragrafi e ne tutela la riservatezza.

E' vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi effettua la segnalazione e coloro che dovessero porre in essere atti ritorsivi e discriminatori saranno denunciati alle autorità competenti.

Le procedure di segnalazione messe in atto dall'impresa presumono la buona fede del soggetto segnalante e nel caso in cui venga dimostrata l'infondatezza della segnalazione con dolo o colpa grave il soggetto segnalante sarà soggetto agli adempimenti disciplinari previsti e consentiti in relazione alla tipologia contrattuale adottata ed alla relativa disciplina legale o contrattuale applicabile, ivi compresa la denuncia presso le competenti Autorità Giudiziarie.

3.1 – Cosa è possibile segnalare



Il Segnalante è tenuto a effettuare segnalazioni agendo in buona fede, specificando l'argomento della segnalazione e allegando, dove possibile, eventuale documentazione a supporto.

Gli argomenti e fatti oggetto di segnalazione vengono sotto riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
- 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
- 4. Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 5. Violazioni in materia ambientale
- 6. Violazioni in materia di privacy

3.2 – Canali interni di segnalazione

Le segnalazioni possono essere inviate attraverso i seguenti canali istituiti dall'impresa:

- Attraverso la casella di posta elettronica whistleblowing@lodovichi.it
- 2. Mediante lettera cartacea all'indirizzo "Lodovichi Domenico S.p.A. Via Manzoni n. 60 53044 Chiusi (SI)". La lettera dovrà essere indirizzata all'organismo di vigilanza e marcata come "strettamente confidenziale"
- Collegandosi alla piattaforma https://lodovichispa.smartleaks.cloud dalla quale sarà possibile trasmettere segnalazioni in forma anonima e seguire lo stato della procedura. La piattaforma è raggiungibile anche dal sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud dalla quale sarà possibile trasmettere segnalazioni in forma anonima e seguire lo stato della procedura. La piattaforma è raggiungibile anche dal sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud dalla quale sarà possibile trasmettere segnalazioni in forma anonima e seguire lo stato della procedura. La piattaforma è raggiungibile anche dal sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud dalla quale sarà possibile trasmettere segnalazioni in forma anonima e seguire lo stato della procedura. La piattaforma è raggiungibile anche dal sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud anche dalla sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud alla sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud anche dalla sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud anche dalla sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cloud anche dalla sito internet www.Lodovichispa.smartleaks.cl
- 4. Segnalazione verbale all'organismo di vigilanza

3.3 - Canali esterni di segnalazione



Il canale esterno di segnalazione presso ANAC può essere utilizzato solo al ricorrere di determinate condizioni previste dalla normativa e in via esemplificativa sotto riportate:

- Il segnalante ha già segnalato tramite uno dei canali interni istituiti dall'impresa ma non ha avuto seguito da parte dell'ufficio preposto.
- Il segnalante ha fondati motivi documentabili per i quali ritiene che la segnalazione interna all'impresa non sarebbe efficace determinerebbe rischi di ritorsione
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare rappresenti un pericolo imminente per il pubblico interesse.

4 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'organismo di vigilanza dell'impresa a seguito della ricezione della segnalazione tramite uno dei canali interni sopra menzionanti rilascia al segnalante apposita ricevuta entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della segnalazione

E' compito dell'organismo di vigilanza valutare la segnalazione e decidere se procedere o meno all'investigazione in base agli elementi raccolti dal segnalante

Nel caso in cui l'organismo di vigilanza ritenesse che le informazioni raccolte dal segnalante non siano rilevanti o non sufficientemente dettagliate per avviare il processo investigativo potrà decidere se archiviare la segnalazione dandone comunicazione al segnalante o se procedere con la richiesta informazioni/documenti integrativi.

Nel caso in cui ritenga la segnalazione fondata e completa delle informazioni vigilanza dovrà l'organismo di decidere all'investigazione diretta o se incaricare un soggetto esterno in base alle competenze e al budget aziendale.

A conclusione del processo investigativo, anche avvalendosi di soggetti esterni, l'organismo di vigilanza provvede alla redazione di un report e lo trasmette al C.D.A. attraverso modalità idonee a garantire l'anonimato del soggetto segnalante.

Nel caso in cui al termine del processo investigativo non siano emersi elementi tali da confermare quanto segnalato. l'organismo di vigilanza procede con l'archiviazione del caso dandone notizia al soggetto segnalante e informando il CDA durante la propria relazione periodica.



Fatto salvo quanto sopra indicato l'organismo di vigilanza entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione dovrà fornire riscontro al soggetto segnalante circa l'esito della segnalazione. Nel caso in cui la complessità del processo investigativo non consenta di rispettare tale tempistica l'organismo di vigilanza dovrà in ogni caso, entro il termine suddetto, fornire al soggetto segnalante riscontro riportando lo stato del processo investigativo, le motivazioni del prolungato periodo di accertamento e una data presunta per la risoluzione.

4 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Lodovichi Domenico S.p.A. tutela e garantisce la riservatezza del soggetto segnalante.

La riservatezza è garantita ai soggetti e sui fatti segnalati tramite l'uso di modalità di trasmissione delle informazioni idonee a tutelare l'identità del soggetto segnalante nonché evitando la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione della segnalazione.

Il soggetto che effettua con dolo o colpa grave la segnalazione che si è rilevata infondata durante il processo investigativo può essere soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal C.C.N.L. di riferimento oltre che ad altre azioni previste dalla normativa.

5 – DIVIETO DI RITORSIONI

I segnalanti non possono essere oggetto di ritorsione e tale divieto è esteso anche ai soggetti vicino al segnalante quali familiari o altri soggetti implicati nel processo di segnalazione.

Ai fini esemplificativi e non esaustivi sono riconducibili a ritorsioni le seguenti condotte:

- 1. Il Licenziamento, la sospensione o altre procedure equivalenti
- La mancata promozione o la retrocessione di grado. 2.
- 3. Lo spostamento del luogo di lavoro, la variazione dell'orario lavorativo, il cambio di mansioni
- 4. La discriminazione
- Il mancato rinnovo del contratto di lavoro a termine o la risoluzione 5. anticipata
- 6. II mobbing
- 7. Misure disciplinari o altre sanzioni anche pecuniarie
- L'annullamento di ferie e permessi

6